



**FO
LI
UM**

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**RIVISTA TRIMESTRALE
FONDATA NEL 2001**

Spedizione in abbonamento postale
45% Articolo 2, c.20/b Legge 662/96
Milano
euro 15,00

4° trimestre 2011 anno 11°
ISSN 1592-9353

Ottobre - Novembre - Dicembre 2011

SOMMARIO

Approfondimenti

Alcune considerazioni sulla normativa AIA *(V. Riganti)*

Riassunto	3
1. Introduzione	3
2. La normativa della UE.....	3
3. Linee guida italiane in materia di migliori tecnologie disponibili.....	3
4. Il problema degli effetti incrociati	4
5. Il problema delle analisi degli aspetti economici.....	5
6. Le tabelle per il calcolo degli effetti.....	6
7. Conclusioni	6
Bibliografia.....	6
Note.....	6

SEGUE IN SECONDA PAGINA

DALLA PRIMA PAGINA

SOMMARIO

Normativa nazionale

Il c.d. "decreto salva Italia"	7
Monitoraggio in continuo delle emissioni atmosferiche.....	8
Approvati gli accordi Stato-Regione per la formazione sulla sicurezza (V.P.).....	9
Un nuovo bando INAIL per aiutare le imprese che puntano sulla sicurezza (M.M.)	10
Vademecum prevenzione incendi (V.P.)	10
Tumori professionali - piattaforma INAIL (V.P.)	10
Rifiuti: SISTRI e MUDINO (G.G.)	11
DPR 14 settembre 2011, n. 177 (G.G.)	11
PAF - Portale Agenti Fisici (V.P.)	12

Normativa comunitaria

Recenti decisioni in materia di Ecoetichetta	14
Stoccaggio del mercurio metallico considerato come rifiuto	18

Note giurisprudenziali

Rifiuti non pericolosi e limiti stabiliti dal D.M. 5/2/1998 ..	19
Emissioni in atmosfera e art. 674 C.P.	19
Ricordiamoci del "chiunque"	21
Macchina obsoleta e infortunio sul lavoro: rilevanza del comportamento imprudente del lavoratore	22
Lo stato di reperibilità non é equiparabile all'orario di lavoro	22

COMITATO SCIENTIFICO

Vincenzo Riganti

Già ordinario di chimica merceologica - Università di Pavia
Presidente del Comitato scientifico Irsi srl (Istituto ricerche sicurezza industriale, per l'ambiente e la medicina del lavoro) - Milano

Luigi Pozzoli

Professore a contratto presso Università dell'Insubria, Varese -
Responsabile Settore Igiene Industriale Irsi srl - Milano

Elio Giroletti

Dip. di Fisica Nucleare e Teorica - Università di Pavia

Paolo Trucco

Professore associato di sicurezza ed ergotecnica presso
Politecnico di Milano - Dip. Ing. gestionale

ABBONAMENTO ANNO 2011

Prezzo: Euro 50,00

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicoli vanno indirizzati all'Amministrazione:

Per la selezione dei lavori, la rivista si avvale di un Collegio di Referee

La pubblicazione di articoli, note e recensioni, non implica

adesione della Direzione della Rivista alle opinioni espresse dai Collaboratori

Gli scritti si pubblicano perciò sotto l'esclusiva responsabilità degli Autori

Gli articoli non pubblicati si restituiscono

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

Folium - Responsabile dati personali Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 Milano

Le informazioni relative ai dati personali custodite nel nostro archivio elettronico, di cui garantiamo massima riservatezza e non cessione a terzi, verranno utilizzate unicamente per la gestione delle nostre iniziative editoriali

(D.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

Registrazione Trib. di Milano al n. 174 del 26 marzo 2001

Iscrizione Registro nazionale stampa (legge n. 416 del 5 agosto 1981, art. 11) n. 14403 del 2001

ROC n. 5994 - ISSN 1592-9353

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale - 45%- Art. 2 c. 20/b legge 662/1996 - Milano

Grafica: interna

Stampa: in proprio

Editrice: IRSI srl - Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO



Rivista associata all'Unione della Stampa Periodica Italiana

Direttore Responsabile - Mario E. Meregalli

Direttore - Coordinatore - Vincenzo Riganti

SEZIONI:

Medicina del lavoro - Attilio Catellani

Igiene industriale - Luigi Pozzoli

COLLABORATORI REDAZIONALI:

Veronica Panzeri - Irsi srl - Milano

Gaia Giuntoli - Irsi srl - Milano

Direzione Redazione e Amministrazione

Corso di Porta Vittoria, 8 - 20122 MILANO

tel. 02/5516108 fax. 02/54059931

email. info@folium.it - sito. www.folium.it

In copertina: Frammento - Pittore Agostino Ferrari - Milano



FO LI UM

AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Approfondimenti

Alcune considerazioni sulla normativa AIA (*)

Vincenzo RIGANTI

Dipartimento di Chimica, Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Università di Pavia, Via Taramelli 12 - 27100 Pavia
riganti@unipv.it

Riassunto

Vengono sviluppate alcune considerazioni sulla applicazione della normativa AIA, tenendo conto delle esperienze maturate in questi anni e dei documenti comunitari e nazionali nel frattempo pubblicati. Viene discusso, in particolare, il problema degli effetti incrociati.

1. Introduzione

La autorizzazione integrata ambientale (AIA) non sembra aver ancora trovato metodiche applicative sufficientemente omogenee ed equilibrate: ne sono prova le differenze applicative tra Regione e Regione (e ancor più tra Provincia e Provincia, laddove i compiti autorizzativi siano stati decentrati) e le incertezze sulla valutazione di quale sia la migliore tecnica disponibile nei vari casi che si presentano (o sono presentati) al decisore. In particolare, i criteri adottati dai decisori per la scelta delle migliori tecniche disponibili (BAT) sono apparsi alquanto disomogenei. Merita quindi non soltanto di fare un cenno alla normativa vigente, ma anche esporre e discutere il problema dei criteri di scelta, che devono tener conto sia degli effetti incrociati, sia degli aspetti economici.

2. La normativa della UE

La direttiva 96/61/CE (1) relativa alla prevenzione e riduzione integrate dall'inquinamento, all'art. 4, comma 1, prevede l'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili (BAT); prevede anche che l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sia rilasciata, tra l'altro, nei rispetto delle linee guida stesse.

La successiva direttiva 2010/75/UE indica anche i criteri necessari per la determinazione delle migliori tecniche disponibili. Questi criteri sono:

- impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti;
- impiego di sostanze meno pericolose;
- sviluppo di tecniche per il recupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti;
- processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale;
- progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;
- natura, effetti e volume delle emissioni in questione;
- date di messa in funzione delle installazioni nuove o esistenti;

- tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile;
- consumo e natura delle materie prime, ivi compresa l'acqua, usate nel processo e efficienza energetica;
- necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi;
- necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l'ambiente;
- informazioni pubblicate da organizzazioni internazionali pubbliche.

Ogni BAT comprende procedure, tecniche, tecnologie ed altri aspetti quali manutenzione, standard operativi e verifiche di consumi energetici e di efficienza.

Per ogni settore industriale interessato è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico europeo, (Technical Working Group -TWG-) che redige i documenti di riferimento per le BAT, denominati BREF (Bat REference document). L'elenco dei BREF comunitari si trova sul sito:

<http://eippcb.jrc.es/reference/>

3. Linee guida italiane in materia di migliori tecniche disponibili

In Italia, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, in data 15 aprile 2003, è stata istituita la Commissione Nazionale per la redazione delle linee guida per l'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT, indicate in Italia con l'acronimo MTD), ai fini del rilascio, da parte delle autorità competenti nazionale e regionali, dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono state pubblicate alcune linee guida.

Le linee guida relative alle fonderie di metalli non ferrosi sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 13/06/2005 e costituiscono l'allegato V del D.M. 31/01/2005 (Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs.372/99)

Le linee guida relative al settore cartario sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 13/06/2005 e costituiscono l'allegato VI del D.M. 31/01/2005 (Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs.372/99)

Rientrano nel D.Lgs. 59/05 all'Allegato I al capo 2 le atti-

tività di produzione e di trasformazione dei metalli, in particolare:

- Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
 - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
 - Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
 - a. laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
 - b. forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
 - c. applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
 - Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
- Rientrano nel D.Lgs. 59/05, al capo 2.5 dell'Allegato I, gli impianti:

- destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- di fusione e lega metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

Le linee guida sui sistemi di monitoraggio sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 13/06/2005 e costituiscono l'allegato II del D.M. 31/01/2005 (Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. Lgs. 372/99).

Risulta dalla documentazione ARPA che in bozza o pubblicate vi sono linee guida nazionali su:

- Allevamenti
- Aspetti economici
- Argilla espansa
- Calce
- Cementifici
- Chimica
- Concia
- Decontaminazione PCB
- Impianti energetici oltre 50 MW
- Impianti di selezione
- Impianti di incenerimento dei rifiuti
- Macelli
- Prodotti ceramici
- Raffinerie
- Rigenerazione oli usati
- Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi
- Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei

rifiuti solidi

- Impianti di trattamento meccanico biologico
- Impianti di trattamento superficiale dei metalli e materie plastiche
- Settore tessile
- Industria del vetro e produzione di fritte

In particolare, nel Supplemento Ordinario n. 133 alla G.U. 7 giugno 2007 n. 130 sono state pubblicate le seguenti Linee Guida:

- Trattamento dei PCB, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio.
- Impianti di incenerimento.
- Rigenerazione degli oli usati.
- Impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi.
- Impianti di trattamento chimico fisico dei rifiuti solidi.
- Impianti di trattamento meccanico biologico.

L'autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT; non deve tuttavia imporre una specifica tecnica, bensì fissare valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

4. Il problema degli effetti incrociati

L'Ufficio Europeo IPPC, nel giugno 2006, ha reso pubblico un documento dal titolo "Documento di riferimento sugli aspetti economici e sugli effetti incrociati" (1) che è un insieme di linee guida nelle quali si esaminano alcuni dei principi fondamentali della direttiva 96/61/CE, nella misura in cui si riferiscono alla considerazione degli aspetti economici delle BAT e dell'ambiente nel suo complesso. Si tenga presente che la direttiva individua alcuni principi generali di cui tenere conto nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale:

- a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) deve essere evitata la produzione di rifiuti; ove questo non sia possibile, i rifiuti sono recuperati o, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
- e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

In Italia le linee guida in materia di effetti incrociati e di valutazione dei costi sono state emanate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, datato 1 ottobre 2008 e pubblicato [2] in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 12 febbraio 2009. E' un corposo documento nel quale si tratta non solo degli effetti economici ma anche degli "effetti ambientali incrociati" (cross media effects) (1), strumento utilizzato per descrivere gli effetti ambientali nei casi di inquinamento più complessi, in particolare per poter valutare l'effetto dovuto contemporaneamente a più inquinanti che rilasciano in uno stesso o più corpi ricettori.

Gioverà ricordare che il concetto di "migliori tecniche disponibili" è quello riportato all'art. 2 della direttiva, che definisce per migliori tecniche disponibili "la più efficiente e avanzata fase di sviluppo dell'attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso".

Viene altresì precisato che disponibili "qualifica le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli".

E' corretto sottolineare che il riferimento è al "pertinente comparto industriale". Difatti, per fare un solo esempio, su scala di laboratorio è possibile abbattere completamente qualsiasi emissione aeriforme, ma utilizzando tecniche che non sempre sono trasferibili alla scala industriale oppure lo sono soltanto per particolari tipologie produttive.

Ma l'aspetto che qui intendiamo mettere in rilievo è la necessità di prendere in considerazione i costi (economici) e i vantaggi (ambientali).

Difatti non vanno trascurati, se non in ogni caso, nei casi più complessi, i già citati effetti incrociati (cross media effects). Questi effetti devono essere presi in considerazione perché l'ambiente è un insieme di comparti, nell'ambito dei quali si stabiliscono complessi equilibri; l'immissione di un inquinante in un comparto può determinare effetti sugli altri comparti, di non facile valutazione. Tra i molteplici effetti che si potrebbero prendere in considerazione, l'UE ha indicato tossicità per la specie umana, riscaldamento globale, tossicità idrica, acidificazione, eutrofizzazione, impoverimento dell'ozono e potenziale di creazione fotochimica di ozono.

Poiché normalmente le diverse tecniche alternative prese in considerazione comportano vari tipi di emissioni o di scarichi o il consumo di differenti risorse, le linee guida analizzano le modalità per esprimere gli effetti ambienta-

li in maniera tale da poter comparare tra loro le diverse alternative.

Queste comparazioni devono essere effettuate quando la soluzione da scegliere tra le tecniche inizialmente disponibili non è ovvia o scontata; qualora lo fosse, o comunque, ove fosse accertato un largo consenso all'opzione alternativa che è preferibile implementare, non è necessario procedere alla comparazione. Si noti che la comparazione richiede la compilazione di un inventario delle emissioni generate e delle risorse consumate da ciascuna delle tecniche alternative: siamo quindi nel campo della Valutazione del Ciclo di Vita (Life Cycle Analysis).

5. Il problema della analisi degli aspetti economici

Come si è detto, la direttiva impone anche di tener conto, nella determinazione delle BAT, dei possibili costi e benefici. A tal fine occorre definire le componenti di costo da comparare ai fini della valutazione, vale a dire, occorre individuare i costi relativi alle spese per investimenti e i costi operativi e di manutenzione.

Mentre gli allegati alle linee guida da 1 a 9 forniscono informazioni utili ai fini della valutazione degli effetti incrociati, gli allegati alle linee guida da 10 a 15 affrontano gli aspetti economici. In particolare:

- l'allegato 10 elenca alcune fonti di informazione sugli indici dei prezzi in Europa, utilizzabili per il calcolo dei costi;
- l'allegato 11 elenca alcuni indici finanziari che potrebbero essere utili per valutare la sostenibilità economica delle BAT;
- l'allegato 12 elenca i costi esterni di alcuni inquinanti atmosferici ai fini del capitolo 4 sulla valutazione delle alternative;
- l'allegato 13 elenca una serie di metodi utilizzati ai fini dell'applicazione della direttiva in alcuni Stati membri;
- l'allegato 14 descrive l'esempio relativo al settore della carta stampata utilizzato per elaborare il metodo per la valutazione degli effetti incrociati;
- l'allegato 15 presenta un esempio di riduzione delle emissioni di NO_x in un inceneritore di rifiuti urbani, per illustrare l'applicazione dei vari metodi descritti nel documento.

Una volta determinati gli effetti ambientali e i costi, è necessario trovare il modo di compararli. Il capitolo 4 delle linee guida esamina le diverse alternative per esprimere il rapporto costi/efficacia e le modalità per valutare i benefici ambientali derivanti dall'applicazione di una determinata tecnica. Ciò può essere utile in quanto consente di comparare i costi dell'attuazione di una determinata tecnica con i benefici ambientali da essa generati e può servire a chiarire se l'applicazione di una determinata tecnica rappresenta il migliore investimento in termini di benefici ambientali.

Si tratta poi di valutare la sostenibilità economica della tecnica risultante, all'interno del quale gli aspetti critici da

prendere in considerazione sono la struttura del settore, la struttura del mercato e l'elasticità nell'assorbire i costi delle BAT da parte del settore. E' pacifico che una stessa BAT può essere sostenibile per un determinato settore ma non sostenibile per altri settori.

Qualora risulti che l'introduzione delle tecniche proposte non compromette la sostenibilità del settore ma sussistono preoccupazioni per il suo impatto economico, si può procedere a una valutazione per verificare la possibilità di facilitare l'applicazione delle nuove tecniche intervenendo sulla loro velocità di introduzione.

6. Le tabelle per il calcolo degli effetti

Il calcolo degli effetti che devono essere presi in considerazione (tossicità per la specie umana, riscaldamento globale, tossicità idrica, acidificazione, eutrofizzazione, impoverimento dell'ozono e potenziale di creazione fotochimica di ozono) richiede la conoscenza di dati tossicologici e ambientali che possono essere reperiti nelle banche dati specialistiche; ma il decreto ministeriale citato riporta, in appendice, alcune tabelle [3] che facilitano le valutazioni da effettuare per la stima degli effetti incrociati ambientali.

Viene riportata, per esempio, una lista di fattori adimensionali di tossicità per alcuni inquinanti dell'atmosfera potenzialmente rilevanti [3], con la precisazione che i fattori elencati nella lista, pensati per essere usati nella valutazione di parametri degli effetti tossici, rendono possibile fare confronti diretti tra le tecniche alternative ma non sono idonei ad utilizzi differenti. I potenziali di riscaldamento globale sono ripresi da [4].

7. Conclusioni

Non sarebbe né breve né esauriente il tentativo di elencare tutte le criticità emerse in questi primi anni di applicazione della direttiva IPPC, durante l'emanazione delle varie autorizzazioni integrate ambientali; non possiamo che rimandare alla copiosa documentazione raccolta dal Gruppo di lavoro sulla gestione degli impianti di depurazione presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Brescia.

Ci sembra tuttavia che sia utile prestare maggiore attenzione alle linee guida sugli effetti incrociati e sugli effetti economici, che permetterebbero di rilasciare autorizzazioni più aderenti allo spirito e alla lettera della direttiva comunitaria 2010/75/UE, che testualmente afferma:

"Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'atmosfera, nelle acque o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento da una matrice ambien-

tale all'altra anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso.

È pertanto appropriato assicurare un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, alla gestione dei rifiuti, all'efficienza energetica e alla prevenzione degli incidenti. Tale approccio contribuirà altresì al conseguimento di condizioni di parità nell'Unione, uniformando i requisiti in materia di prestazioni ambientali per le installazioni industriali".

Bibliografia

[1] European Commission. Reference Document on Economics and Cross-Media Effects. July 2006.

[2] D.M. 1 ottobre 2008, Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2009, n. 35.

[3] TRGS-900. Technische Regeln für Gefahrstoffe. Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz "Luitgrenzwerte". Aprile 2003.

[4] www.grida.no/climate/IPPC

*Relazione tenuta al Convegno: **Autorizzazione integrata ambientale degli impianti di depurazione delle acque**, 46a Giornata di Studio di Ingegneria Sanitaria Ambientale, venerdì 2 dicembre 2011, Facoltà di Ingegneria dell'Università di Brescia.

Note

(1) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza, l'UE ha ritenuto opportuno provvedere alla codificazione di tale direttiva, con la direttiva 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 e successivamente con la direttiva 2010/75/UE.

(2) Il termine cross-media nasce con riferimento alla possibilità di mettere in connessione l'uno con l'altro i mezzi di comunicazione, grazie allo sviluppo e alla diffusione di piattaforme digitali. Le informazioni vengono emesse, e completate, in virtù dell'interazione tra i media, per cui assistiamo a prestazioni comunicative nelle quali i principali mezzi di comunicazione interagiscono tra loro, dispiegando l'informazione nei suoi diversi formati e canali. In campo ambientale il termine indica i fenomeni di interazione di un inquinante tra i vari comparti ambientali.

(3) Ci rammarichiamo che la tabella delle sostanze che hanno significativo potenziale di creazione dell'ozono sia riportata con i nomi in inglese, a differenza delle altre tabelle.

Normativa nazionale

Il c.d. "decreto salva Italia"

In GU n. 300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276 è stato pubblicato il testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

Ne illustriamo alcuni aspetti che riguardano più direttamente l'ambiente.

L'art. 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) detta nuove norme in materia di tariffazione delle attività di gestione dei rifiuti e dei servizi e stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable.

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla

normativa vigente.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

L'art. 21 (Soppressione enti e organismi) stabilisce che, con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, "da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"; al comma 20, l'allegato A è sostituito dal seguente:

Ente soppresso	Amministrazione interessata	Ente incorporante
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Autorità per l'energia elettrica e il gas Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia per la sicurezza nucleare	Ministero dello sviluppo economico	Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Agenzia nazionale di regolamentazione	Ministero dello sviluppo economico	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

L'art. 41 (Misure per le opere di interesse strategico (programmazione, approvazione unica progetto preliminare, verifica avanzamento lavori, riduzione termini CIPE) stabilisce che a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Isèo e al consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. Fatte salve le priorità già deliberate in sede Cipe, all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti: "1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'elenco delle infrastrutture da ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali: a) coerenza con l'integrazione con le reti europee e territoriali; b) stato di avanzamento dell'iter procedurale; c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato. 1-ter. Per le infrastrutture individuate nell'elenco di cui al comma 1-bis sono indicate: a) le opere da realizzare; b) il cronoprogramma di attuazione; c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica; d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato. 1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e comunque conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto dell'Unità tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui all'articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità dell'opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il termine è prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati.

Monitoraggio in continuo delle emissioni atmosferiche

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in collaborazione con il Consiglio Federale delle Agenzie Ambientali, ha pubblicato un

documento tecnico dal titolo "Guida tecnica per la gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera" (ISPRA, Collana, n. 69/2011, ISBN 978-88-448-0505-0).

Il monitoraggio in continuo delle emissioni soggette ai criteri previsti nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 è un obbligo che oramai riveste una sempre maggiore importanza nel panorama della gestione degli impianti industriali.

A tal fine la Comunità Europea ha introdotto una serie di norme tecniche di notevole importanza, la cui corretta applicazione è fondamentale per una gestione moderna ed efficiente, anche dal punto di vista ambientale, degli impianti industriali.

Scopo del documento è quello di fornire una linea guida rilasciata da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca sull'Ambiente) e dalle Agenzie Regionali e delle Provincie Autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA) al fine di implementare una corretta gestione dei sistemi di monitoraggio delle emissioni, anche attraverso l'applicazione della norma UNI EN 14181:2005. L'implementazione stessa è ottenuta applicando un modello di Manuale di Gestione (MG) degli SME installati presso impianti soggetti al monitoraggio in continuo, oltre che una guida alla compilazione dello stesso.

Il documento è stato redatto secondo i principi della qualità (EN 45000) e pertanto esso si è proposto di:

- 1) descrivere e definire il funzionamento dell'impianto durante gli stati a regime, transitorio, avaria, emergenze etc.;
- 2) definire univocamente il sistema di monitoraggio delle emissioni in ogni sua parte (campionamento, analisi, elaborazione, trasmissione dei dati);
- 3) indicare il tipo e la frequenza delle verifiche periodiche cui è soggetto il sistema di monitoraggio delle emissioni;
- 4) garantire il mantenimento delle prestazioni del sistema di monitoraggio delle emissioni (es. EN 14181:2005 - QAL3);
- 5) indicare le procedure da attuare in caso di avaria/guasto all'impianto o al sistema di monitoraggio delle emissioni o parti di questo.;
- 6) identificare le responsabilità dei soggetti coinvolti nelle procedure oggetto del documento.

Le norme applicabili sono le seguenti:

- 1) Norma UNI 10169:1993 (sostituita dalla UNI 10169:2001, ancora citata a livello normativo per i sistemi di monitoraggio delle emissioni nella versione 1993)
- 2) Norma UNI-EN 13284-1:2003
- 3) Norma UNI-EN 13284-2 :2005
- 4) Norma UNI EN 14181:2005
- 5) Norma UNI EN 15267-1:2009
- 6) Norma UNI EN 15267-2 :2009 (sostituisce nello specifico la UNI EN ISO 14956:2004)
- 7) Norma UNI EN 15267-3:2008

- 8) D.M. 21/12/95 (all. II e VI alla Parte V del d. lgs 152/06)
- 9) UNI EN 15259:2008
- 10) UNI EN ISO 6143:2007
- 11) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005
- 12) ISO/TR 7066-1:1997
- 13) UNI EN ISO 9169:2006

Rimandando al manuale per gli approfondimenti tecnici, riportiamo in questa sede l'articolazione delle verifiche, che comprendono:

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO
 CARATTERISTICHE DEI PUNTI DI EMISSIONE
 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI (SME)
 CRITERI DI ACCETTABILITÀ AI SENSI DELLA NORMA UNI EN 14181:2005:

Criteri per l'accettabilità di sistemi SME già esistenti

Scelta dei campi di misura strumentali

Scelta dei valori limite di variabilità

MATERIALI DI RIFERIMENTO

UBICAZIONE DEI COMPONENTI DELLO SME

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE

METODI DI CALCOLO DEI VALORI MEDI

MISURE AUSILIARIE (MA)

MODALITÀ DI INDIVIDUZIONE DEI VALORI STIMATI

PROCEDURE DI GESTIONE DEL SISTEMA SME+MA SECONDO LA UNI EN 14181

- CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTI
- MANUTENZIONI
- GESTIONE DEI GUASTI
- GESTIONE DEI SUPERAMENTI
- VERIFICHE DELLO STATO DI TARATURA - QAL3
- LE VERIFICHE PERIODICHE

Scelta dei metodi di prova

Scelta del laboratorio di prova

Verifiche QAL2

Altre verifiche in campo

Verifiche annuali (AST)

Caratteristiche di alcune delle prove richieste

Approvati gli Accordi Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza *(Veronica Panzeri)*

La conferenza Stato - Regioni ha approvato, in data 21 dicembre 2011, due accordi (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8/2012 dell'11/1/2012) relativi alla formazione di datori di lavoro con compiti di RSPP di aziende fino a 30 lavoratori (il primo accordo) e Dirigenti, Preposti, e Lavoratori (il secondo).

Identificazione della classe di rischio aziendale

E' previsto che le aziende vengano suddivise in 3 fasce di rischio (secondo una classificazione simile ma non perfettamente sovrapponibile a quella dei codici ATECO per RSPP/ASPP): basso - medio - alto. Nell'allegato 2 di entrambi gli accordi, vengono riportate tali classificazioni. Si può indicativamente riassumere:

Rischio Alto: Industria estrattiva, Costruzioni, Ind. Alimentare, Tessile, cuoio - carta, Legno, Manifatturiero, Energia, Smaltimento Rifiuti, Raffinerie, Chimica, Sanità

Rischio Medio: Agricoltura, Pesca, P.A., Istruzione, Trasporti, Magazzinaggio

Rischio Basso: Uffici e Servizi, Commercio, Attività artigianali, Turismo

Secondo la classe di rischio aziendale e per ogni tipologia di corso, sia di formazione che di aggiornamento vengono definiti:

- durata
- contenuti minimi
- modalità di erogazione.

Vengono, inoltre, indicate le modalità, i limiti e le regole per l'erogazione di corsi E-learning.

Si riporta uno specchietto indicativo che riassume la durata dei corsi di formazione previsti:

Destinatari della formazione	Tipologia formazione	Classe di rischio aziendale		
		BASSO	MEDIO	ALTO
Lavoratori	Formazione generale [*]	4 ore	4 ore	4 ore
	Formazione specifica	4 ore	8 ore	12 ore
	Totale prima formazione obbligatoria	8 ore	12 ore	16 ore
	Aggiornamento (almeno quinquennale)	6 ore		
Preposti	Formazione specifica per preposti - in aggiunta alla formazione quale lavoratore [**]	8 ore		
	Aggiornamento (almeno quinquennale)	6 ore		
Dirigenti	Formazione specifica per dirigenti - in sostituzione di quella dei lavoratori [*]	16 ore		
	Aggiornamento (almeno quinquennale)	6 ore		
Datore di lavoro che assume il compito di RSPP	Formazione per DDL/RSPP	16 ore	32 ore	48 ore
	Aggiornamento (almeno quinquennale)	6 ore	10 ore	14 ore

[*] costituisce credito formativo permanente

[**] costituisce credito formativo permanentesalvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito della stessa o di altra azienda.

Nel corso inerente la formazione generale devono essere presentati i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

I corsi specifici sono strutturati in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda (es: rischio chimico, rumore...).

Gli accordi entrano immediatamente in vigore.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento non è tenuto a frequentare i corsi di formazione il personale per il quale i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Un nuovo bando INAIL per aiutare le imprese che puntano alla sicurezza (M.M.)

Il 27 dicembre u.s. è stato pubblicato il nuovo BANDO INAIL 2011 volto ad incentivare, le imprese che intendono realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo stanziamento del Bando INAIL 2011 è pari a 205 milioni di euro, importo superiore al triplo delle risorse messe a disposizione nel precedente Bando INAIL 2010.

Interventi finanziabili

1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (ad esempio ambienti di lavoro, impianti, macchinari, ecc.);

2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (ad esempio D.Lgs 231/01, OHSAS 18001, SA8000, ecc.)

Le domande possono riguardare solo una delle due tipologie di intervento sopraindicate.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda sul territorio nazionale.

Agevolazioni ottenibili

L'agevolazione è costituita da un contributo a fondo perduto pari al 50%, dei costi ammissibili sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto.

In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 100.000,00.

Presentazione domande

La presentazione delle domande avverrà a partire da marzo 2012, con modalità "valutativa a sportello" secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Condizione indispensabile per poter accedere al bando è il superamento di un punteggio soglia pari a 105 punti.

Vademecum prevenzione incendi (Veronica Panzeri)

Il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulla prevenzione incendi (D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a

norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122").

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e dal Dipartimento della Funzione Pubblica ha recentemente pubblicato un vademecum dal titolo "Meno carte più sicurezza" ad uso e consumo dei cittadini e delle imprese per essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi.

Si ricorda che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono suddivise in 3 categorie:

-Categoria "A", attività a basso rischio e standardizzate: *"appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento"*;

-Categoria "B", attività a medio rischio: *"rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio"*;

-Categoria "C", attività a elevato rischio: *"nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale"*.

Sul vademecum, attraverso schemi e illustrazioni, vengono semplificate tutte le procedure per la prevenzione incendi e date indicazioni in merito alle semplificazioni introdotte.

Tumori professionali - piattaforma INAIL (Veronica Panzeri)

Sul sito dell'INAIL - settore Tecnico Scientifico e Ricerca <http://tumoriprofessionali.ispesl.it/> è disponibile una piattaforma web sulla "Prevenzione dei tumori nei luoghi di lavoro" che "nasce da un accordo siglato dal Ministero della Salute e dall'ex-ISPEL nell'ambito dei Programmi di Ricerca Finalizzata CCM (www.ccm-network.it). Tale progetto di ricerca nasce dall'interesse sempre più crescente di conoscere un fenomeno che ancora oggi risulta essere sottostimato e misconosciuto a causa della difficoltà di identificare i tumori professionali in quanto patologie multifattoriali, aventi una lunga latenza tra esposizione e malattia e spesso mancanti di una dettagliata anamnesi professionale che consenta di isolare quei casi di tumore da attribuire al sospetto fattore occupazionale. Tale piattaforma intende rivolgersi a tutti gli operatori della prevenzione, in particolare a quelle figure professionali quali medici di famiglia o di altre strutture sanitarie che, in caso di insorgenza di un tumore di origine professionale, si trovino ad interfacciarsi per primi con i pazienti nonché lavoratori. Le finalità sono la diffusione in maniera interattiva e capillare dei risultati ottenuti attraverso attività di ricerca e sorveglianza epidemiologica sul tema e la sensibilizzazione e la promozione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In essa sono disponibili materiali informativi (monografie, factsheet, articoli scientifici, FAQ, news ed eventi di settore) ed uno specifico strumento accessibile nell'area riservata denominato S.E.R.I.C.O. (Sorveglianza Epidemiologica dei Rischi Cancerogeni Occupazionali) [...] che vuole essere uno strumento di supporto per il medico che si trova nella situazione di dover identificare un tumore di origine professionale". http://tumorigiuridici.ispesl.it/argomento_serico.asp?cat=106

Come riportato anche nella sezione "Normativa", si ricorda l'obbligo, da parte del medico competente, della Notifica di tumore professionale, nel caso di diagnosi di tumore di sospetta origine professionale, al Registro Tumori ai sensi dell'art. 244 e 281 del D. Lgs n. 81/2008 e dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 230/1995".

Rifiuti: SISTRI e Mudino (Gaia Giuntoli)

Sistri e il Decreto Milleproroghe

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2011 il Decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", il così detto decreto legge "Milleproroghe", che introduce delle modifiche alla normativa ambientale.

In particolare, l'art. 13 ha prorogato alcune scadenze e tra queste quella dell'entrata in vigore del SISTRI.

Infatti i commi 3 e 4 dell'art. 13 prevedono:

- il rinvio al 2 aprile 2012 del termine dell'avvio dell'operatività di Sistri per tutti i soggetti obbligati ad aderire. Sono esclusi gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti per i quali l'avvio del Sistema è previsto non prima dell'1 giugno 2012;
- il rinvio al 2 luglio 2012 dell'entrata in vigore di Sistri per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano a una piattaforma di conferimento, o conferiscono a un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

Pagamento del contributo annuo al sistema SISTRI

Il 30 aprile è fissata la scadenza per il pagamento del contributo Sistri, salvo diverse indicazioni che potrebbero intervenire.

I contributi per le categorie dei soggetti obbligati sono indicati nelle tabelle riportate nell'Allegato II al Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i.

Presentazione denuncia rifiuti - Mudino

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2011 la proroga del termine per la presentazione della denuncia dei rifiuti relativa all'anno 2011.

Il Decreto modifica l'art. 12, c. 1 del Dm 17 dicembre 2009 e s.m.i. sostituendo le parole "Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011" con le seguenti:

"Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del SISTRI per ciascuna categoria di

soggetti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2012".

D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 (Gaia Giuntoli)

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g) del D.Lgs 81/08.

A completamento dell'articolo intitolato "Ambienti confinati" pubblicato sul n. 3/2011 della rivista, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 diretto a disciplinare il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento, di cui agli artt. 66 e 121 del D.Lgs 81/08 e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV punto 3 del D.Lgs 81/08.

Il D.P.R. 177/2011 disciplina le caratteristiche di professionalità e qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti in settori a particolare rischio infortunistico quali silos, cisterne, pozzi e simili denominati "ambienti confinati". Il provvedimento, adottato in attuazione degli articoli 6 e 27 del D.Lgs 81/08, è stato condiviso nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ed entrerà in vigore dal 23 novembre 2011.

Si applica a tutti i lavori che si svolgono in:

- Ambienti sospetti di inquinamento:

* "pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri";

* pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere con presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi;

- Ambienti confinati: vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos.

Qualificazione di tutte le imprese che operano in "ambienti confinati"

Il DPR n. 177/2011 è il primo provvedimento per la qualificazione delle imprese abilitate ad operare in questo settore: il mancato rispetto dei nuovi requisiti impedisce alle aziende di lavorare negli ambienti "confinati", sia direttamente, sia come appaltatori.

Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 i datori di lavoro committenti (pubblici o privati) possono affidare lavori in appalto soltanto ad imprese idonee dal punto di vista tecnico e professionale: per i lavori in ambienti "confinati" questa idoneità consiste nel rispetto delle regole previste dal decreto.

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

- Aspetti di sicurezza sul lavoro, che devono essere piena-

mente e concretamente dimostrati:

* L'informazione e la formazione specifiche di tutto il personale e del datore di lavoro impiegati in queste attività lavorative specificatamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tale attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione del corso di formazione devono essere ancora stabiliti.

* Il possesso e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento e confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento e all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;

* L'avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza

- Aspetti contrattuali e previdenziali:

* La presenza di almeno 30% del personale adibito ad attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati con esperienza di almeno 3 anni in questo settore. Questi lavoratori devono essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oppure con altre tipologie contrattuali o di appalto certificate ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003;

** La presenza di preposti con esperienza almeno triennale nel settore;

* Pieno rispetto della normativa sulla regolarità contributiva;

* Applicazione integrale della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore.

Subappalto

Il DPR n. 177/2011 stabilisce che in questo settore il subappalto è vietato, a meno che questo sia autorizzato espressamente dal datore di lavoro committente e certificato ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003.

Obblighi particolari in caso di appalto

Il DPR n. 177/2011 stabilisce obblighi specifici per il datore di lavoro committente che affida lavori in appalto all'interno della propria azienda, di una unità produttiva o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto. Gli obblighi riguardano:

- Informazione puntuale e dettagliata, prima dell'accesso nei luoghi di lavoro nei quali devono svolgersi le attività lavorative, per tutti i lavoratori dell'impresa appaltatrice impegnati nei lavori (eventualmente anche il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice) sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate.

Il committente deve informare gli addetti prima dell'ac-

cesso ai luoghi e in maniera sostanziale ed esaustiva: infatti, il trasferimento di informazioni deve essere così completo che non può durare meno di un giorno intero;

- Individuazione da parte del datore di lavoro committente di un proprio rappresentante che vigili e coordini le attività svolte dall'impresa appaltatrice, per limitare il rischio da interferenza con i lavoratori dell'impresa committente. Il rappresentante deve essere formato e a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività in ambienti "confinati".

Procedura di lavoro

Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati l'impresa deve adottare ed attuare una procedura di lavoro per eliminare o ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati; il datore di lavoro committente si coordina con le imprese appaltatrici per l'applicazione della procedura ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008.

La procedura obbligatoria comprende anche la fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

PAF - Portale Agenti Fisici (Veronica Panzeri)

Il Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria USL 7 Siena nell'ambito del "Piano Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici" approvato con decreto di Giunta Regione Toscana n° 5888 dell'1 dicembre 2008 ha reso disponibile, in rete, il PAF - Portale Agenti Fisici:

<http://www.portaleagentifisici.it/index.php>

Il portale è stato realizzato nell'ambito dello "sviluppo e adeguamento di banche dati per supportare la valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi".

Lo scopo è quello di "mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da AGENTI FISICI".

Come si legge nella home page del sito, il portale è "in fase di costruzione utilizzabile solo a titolo informativo.

Da marzo 2012 il Portale sarà disponibile nella configurazione definitiva.

Il Portale sarà utilizzabile ai fini della valutazione dei rischi da agenti fisici quando validato della Commissione consultiva ex art.6, DLgs.81/2008".

Gli argomenti sono suddivisi in:

- Rumore
- Vibrazioni Mano-Braccio
- Vibrazioni Corpo Intero
- Campi Elettromagnetici
- Radiazioni Ottiche Artificiali
- Radiazioni Ottiche Naturali
- Normativa e Linee Guida ove è possibile consultare la normativa di riferimento

- Documentazione per la Fornitura: *"soggetti che desiderano fornire dati al PAF dovranno preliminarmente accreditarsi facendone richiesta al comitato scientifico"*

- Materiale Didattico

Per ogni tipologia di rischio, vengono inoltre indicati:

- Descrizione del rischio

- Guida all'uso della banca dati

- Banca dati

- Valutazione

- Normativa

- Calcolo Esposizione (con la possibilità di effettuare il calcolo online

- Prevenzione e protezione - ove viene indicato cosa fare a seguito della valutazione (misure di prevenzione e protezione)

- Documentazione di approfondimento.

Restiamo in attesa del completamento del portale per poter valutare l'effettiva applicabilità e validità negli ambienti aziendali.

Normativa comunitaria

Recenti decisioni in materia di Ecoetichetta

L'Ecolabel (Regolamento CE n. 66/2010), in italiano ecoetichetta, è il marchio europeo di qualità ecologica che premia i prodotti e i servizi migliori dal punto di vista ambientale, che possono così diversificarsi dai concorrenti presenti sul mercato, mantenendo comunque elevati standard prestazionali. Infatti, l'etichetta attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.

Il sistema di gestione relativo alle attività tecniche di registrazione EMAS, accreditamento e sorveglianza dei Verificatori Ambientali EMAS e rilascio del marchio ECOLABEL sono svolte DA ISPRA in conformità alla norma ISO 9001:2000 (Certificato 9175 rilasciato da IMQ-CSQ).

Il simbolo dell'Ecolabel europeo è un fiore e contraddistingue prodotti e servizi a minor impatto ambientale:



Su Folium abbiamo scritto più volte in materia di ecoetichetta; ci basti ora ricordare che il suo valore pratico è legato alla sensibilità ecologica dell'acquirente/consumatore, che nel nostro Paese non sembra particolarmente elevata, a differenza dei paesi nordici.

Vorremmo tuttavia fare il punto sulle decisioni prese nel 2011 in sede europea, in materia di ecoetichetta.

La decisione della Commissione del 24 giugno 2011 stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai lubrificanti.

Il gruppo di prodotti "lubrificanti" comprende le seguenti categorie:

Categoria 1: oli idraulici e oli di trasmissione per trattori

Categoria 2: grassi, compresi i grassi per l'astuccio dell'elica

Categoria 3: oli per motosega, disarmanti per calcestruzzo, lubrificanti per funi, oli per l'astuccio dell'elica ed altri lubrificanti a perdita totale

Categoria 4: oli per motori a due tempi

Categoria 5: oli per ingranaggi industriali e marittimi.

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un prodotto deve rientrare nel gruppo di prodotti "lubrificanti" secondo la definizione di cui sopra e soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica enunciati all'allegato della decisione.

I criteri stabiliti nell'allegato sono i seguenti:

1. Sostanze e miscele escluse o limitate
2. Esclusione di specifiche sostanze
3. Requisiti aggiuntivi in materia di tossicità acquatica
4. Biodegradabilità e potenziale di bioaccumulazione
5. Materie prime rinnovabili
6. Prestazione tecnica minima
7. Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

Essi mirano in particolare a promuovere i prodotti che hanno un impatto ridotto sull'acqua e sul suolo nel loro utilizzo e contengono una frazione considerevole di materiali a base biologica (biobased materials).

La decisione della Commissione del 28 aprile 2011 stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato.

Il gruppo di prodotti "detersivi per bucato" comprende: i detersivi per bucato e gli smacchiatori pretrattanti (in polvere, liquidi o sotto altra forma) per il lavaggio di tessuti, destinati a essere utilizzati principalmente nelle lavatrici per uso domestico, senza tuttavia escluderne l'uso nelle lavanderie automatiche e nelle lavanderie comuni.

Gli smacchiatori pretrattanti comprendono gli smacchiatori usati per trattare direttamente le macchie sui tessuti, prima del lavaggio a macchina, ma non comprendono gli smacchiatori dosati nella lavatrice né gli smacchiatori destinati a usi diversi dal pretrattamento.

Questo gruppo di prodotti non comprende i prodotti già dosati presentati sotto forma di supporti quali foglietti, panni o altri materiali, né ausili di lavaggio usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie.

Al fine di conseguire l'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un detersivo per bucato o uno smacchiatore pretrattante deve rientrare nel gruppo di prodotti "detersivi per bucato" secondo la definizione sopracitata e deve soddisfare i criteri nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica delineati nell'allegato della decisione.

I criteri intendono in primo luogo promuovere prodotti che esercitano un impatto contenuto sugli ecosistemi acquatici, che contengono un quantitativo limitato di sostanze pericolose e il cui rendimento sia stato sottoposto a prova. I criteri mirano inoltre a ridurre il consumo energetico del lavaggio, poiché promuovono prodotti efficaci a basse temperature.

Si stabiliscono criteri per ciascuno degli aspetti in appresso:

1. Prescrizioni di dosaggio
2. Tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione (VCD)

3. Biodegradabilità dei composti organici
4. Sostanze e miscele escluse o limitate
5. Requisiti per l'imballaggio
6. Rendimento di lavaggio (idoneità all'uso)
7. Punti
8. Informazione dei consumatori
9. Informazioni presenti sul marchio UE di qualità ecologica .

La decisione della Commissione del 6 giugno 2011 stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle sorgenti luminose.

Il gruppo di prodotti "sorgenti luminose" comprende tutte le sorgenti luminose il cui flusso luminoso, espresso in lumen, sia ≥ 60 e $\leq 12\ 000$ per applicazioni di illuminazione generale direttamente o indirettamente collegate alla rete elettrica pubblica, dotate di un attacco di connessione classificato EN 60061 e concepite per emettere radiazioni visibili. Sono esclusi dal gruppo di prodotti i seguenti tipi di sorgenti luminose: lampade direzionali, lampade a scarica ad alta densità, lampade colorate, lampade per proiettori, lampade fotografiche e tubi per solarium, sistemi alimentati a batterie e altre sorgenti luminose non destinate ad applicazioni di illuminazione generale. Se non alimentati direttamente dalla rete, sono esclusi dal gruppo di prodotti i seguenti tipi di sorgenti luminose: lampade compatte integrali a fluorescenza, lampade ad incandescenza e lampade a LED.

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, una sorgente luminosa deve rientrare nel gruppo di prodotti "sorgenti luminose" sopra definito e soddisfare i criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato alla decisione.

I criteri sono intesi, in particolare, a favorire la riduzione dei danni o dei rischi ambientali connessi con l'uso dell'energia (riscaldamento globale, acidificazione, esaurimento delle risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico, con l'uso di risorse sia a livello di fabbricazione che di trattamento/smaltimento di una sorgente luminosa aumentandone la durata media, nonché con l'utilizzo di mercurio riducendo le emissioni totali di detto metallo durante il ciclo di vita di una sorgente luminosa.

I criteri sono inoltre intesi ad incoraggiare l'applicazione delle migliori pratiche (valorizzazione ottimale dell'ambiente) e a rafforzare la consapevolezza ambientale dei consumatori. I criteri sono stabiliti a livelli tali da promuovere l'assegnazione del marchio alle sorgenti luminose la cui fabbricazione ha un impatto ambientale ridotto.

Si stabiliscono criteri per ciascuno degli aspetti in appresso:

1. Efficienza energetica, durata di vita, mantenimento del flusso luminoso e tenore in mercurio
2. Accensione e spegnimento

3. Indice di resa del colore
4. Consistenza dei colori
5. Sostanze e miscele pericolose
6. Sostanze recensite in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
7. Componenti in plastica
8. Imballaggio
9. Istruzioni per l'uso
10. Responsabilità sociale
11. Informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica dell'UE.

La decisione della Commissione del 7 giugno 2011 stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica.

Il gruppo di prodotti "carta per copia e carta grafica" comprende fogli o rotoli di carta bianca non trasformata e non stampata, nonché cartone non trasformato la cui grammatura di base non superi i 400 g per m².

Sono escluse dal presente gruppo di prodotti la carta da giornale, la carta termosensibile, la carta fotografica e autocopiante, la carta da imballaggio e da regalo, nonché quella profumata.

Per ottenere l'assegnazione del marchio UE di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un esemplare di carta per copia o di carta grafica deve rientrare nel gruppo di prodotti "carta per copia e carta grafica" sopra definito e soddisfare i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica indicati nell'allegato alla decisione.

I criteri sono intesi, in particolare, a ridurre il rilascio nelle acque di sostanze tossiche o eutrofizzanti e ad attenuare i danni o i rischi ambientali connessi con l'uso dell'energia (surriscaldamento climatico, acidificazione, riduzione dello strato di ozono, esaurimento delle risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico e delle relative emissioni nell'atmosfera. Essi sono altresì volti a ridurre i danni ambientali o i rischi legati all'uso di sostanze chimiche pericolose, nonché all'applicazione di principi di gestione sostenibile per salvaguardare le foreste.

Tali criteri sono stabiliti per ognuno dei seguenti aspetti:

- 1) emissioni nelle acque e nell'aria;
- 2) consumo energetico;
- 3) fibre: gestione sostenibile delle foreste;
- 4) sostanze chimiche pericolose;
- 5) gestione dei rifiuti;
- 6) idoneità all'uso;
- 7) informazioni da riportare sulla confezione;
- 8) informazioni presenti sul marchio di qualità ecologica Ecolabel.

I criteri ecologici riguardano la produzione di pasta, compresi tutti i sottoprocessi costitutivi, dal punto in cui la fibra vergine/materia prima riciclata entra nell'impianto fino al punto in cui la pasta esce dalla cartiera. Per i pro-

cessi di produzione della carta, i criteri ecologici si applicano a tutti i sottoprocessi, dalla battitura della pasta (disintegrazione della carta riciclata) all'avvolgimento della carta in rotoli.

Non rientrano tra i criteri ecologici il trasporto, la conversione e l'imballaggio della pasta, della carta o delle materie prime.

La decisione della Commissione del 6 giugno 2011 stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai computer portatili.

Il gruppo di prodotti "computer portatili" comprende gli apparecchi dotati delle seguenti caratteristiche:

- a) eseguono operazioni logiche ed elaborano dati, sono concepiti specificamente per essere portatili e per essere impiegati per un lungo periodo, con o senza alimentazione di rete;
- b) dispongono di uno schermo integrato e sono in grado di funzionare con una batteria integrata o altre fonti di energia portatili. Se un computer portatile è commercializzato con un alimentatore esterno, questo ne è ritenuto parte integrante.

Al fine di conseguire l'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un elemento deve rientrare nel gruppo di prodotti "computer portatili" secondo la precedente definizione e deve soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica delineati nell'allegato della decisione.

I criteri mirano a promuovere la riduzione dei danni ambientali o dei rischi connessi all'uso energetico (suriscaldamento del pianeta, acidificazione, esaurimento delle fonti di energia non rinnovabili), limitando il consumo energetico, riducendo i danni ecologici connessi all'uso di risorse naturali e i danni ambientali connessi all'uso di sostanze pericolose, con la limitazione dell'uso di tali sostanze.

Si stabiliscono criteri per ciascuno degli aspetti in appresso:

- 1) risparmio energetico;
- 2) gestione del consumo;
- 3) mercurio nelle lampade fluorescenti;
- 4) sostanze e miscele pericolose;
- 5) sostanze elencate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 6) parti in plastica;
- 7) rumore;
- 8) contenuto riciclato;
- 9) istruzioni per l'uso;
- 10) riparabilità da parte dell'utente finale;
- 11) facilità di smontaggio;
- 12) prolungamento della durata di vita;
- 13) imballaggio;
- 14) informazioni riportate sull'Ecolabel.

La decisione della Commissione del 28 aprile 2011 stabi-

lisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie.

Il gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie" comprende i detersivi per lavastoviglie e i prodotti brillantanti (in polvere, liquidi o sotto altra forma), destinati a essere commercializzati e utilizzati esclusivamente nelle lavastoviglie automatiche per uso domestico e nelle lavastoviglie automatiche per uso professionale le cui dimensioni e modalità di impiego siano simili a quelle delle lavastoviglie per uso domestico.

Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, i detersivi per lavastoviglie devono rientrare nel gruppo di prodotti "detersivi per lavastoviglie", come sopra definito, e devono soddisfare i criteri indicati nell'allegato della decisione.

I criteri riguardano i seguenti aspetti:

- 1) totale sostanze chimiche;
- 2) sostanze o miscele escluse o il cui uso è limitato;
- 3) tossicità per gli organismi acquatici: volume critico di diluizione;
- 4) biodegradabilità delle sostanze organiche;
- 5) rendimento di lavaggio;
- 6) requisiti per l'imballaggio;
- 7) informazioni per i consumatori;
- 8) informazioni presenti sul marchio Ecolabel UE.

La decisione della Commissione del 24 giugno 2011 stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti.

Il gruppo di prodotti "detersivi per piatti" comprende tutti i detersivi destinati ad essere utilizzati per il lavaggio a mano di stoviglie, vasellami, posate, pentole, padelle, altri utensili di cucina, ecc.

Tale gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale. I prodotti devono essere miscele di sostanze chimiche e non devono contenere microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo di detersivo per piatti deve rientrare nel gruppo di prodotti "detersivi per piatti" secondo la definizione di cui sopra e soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica enunciati nell'allegato della decisione.

I criteri stabiliti nell'allegato mirano in particolare a promuovere prodotti che causino un impatto ridotto in termini di scarichi di sostanze tossiche o comunque inquinanti nell'ambiente acquatico, diminuendo o prevenendo i rischi per la salute o l'ambiente connessi con l'uso di sostanze pericolose, riducendo l'entità dei rifiuti di imballaggio e fornendo informazioni ai consumatori che consentano di utilizzare il prodotto in modo efficiente e riducendone al minimo l'impatto ambientale. Essi sono i

seguenti:

1. Tossicità per gli organismi acquatici
2. Biodegradabilità dei tensioattivi
3. Sostanze e miscele escluse o limitate
4. Fragranze
5. Proprietà corrosive
6. Requisiti per l'imballaggio
7. Idoneità all'uso
8. Istruzioni per l'uso
9. Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

La decisione della Commissione del 9 giugno 2011 stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer.

Il gruppo di prodotti "personal computer" comprende: i computer "da scrivania", i computer "da scrivania" integrati, i terminali leggeri (thin client), i monitor e le tastiere (quali elementi a sé stanti), secondo la definizione di cui all'articolo 2 della decisione.

Ai fini della decisione i computer portatili, i server di piccole dimensioni, le stazioni di lavoro (workstation), le console di gioco e le cornici fotografiche elettroniche non sono considerati personal computer.

Al fine di conseguire l'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo deve rientrare nel gruppo di prodotti "personal computer" secondo la definizione sopra citata e deve soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica fissate nell'allegato della decisione.

I criteri mirano a promuovere la riduzione dei danni ambientali o dei rischi connessi all'uso dell'energia (suriscaldamento del pianeta, acidificazione, esaurimento delle fonti di energia non rinnovabili), limitando il consumo energetico, riducendo i danni ecologici connessi all'uso di risorse naturali e i danni ambientali connessi all'uso di sostanze pericolose, con la limitazione dell'uso di tali sostanze. Tali criteri sono differenziati per schermo, tastiera e computer e sono elencati in tabella.

	Schermo	Tastiera	Personal computer
Risparmio energetico: computer			X
Risparmio energetico: monitor	X		X
Requisiti per la gestione dell'energia	X		X
Alimentazione: interna			X
Assenza di mercurio nella retroilluminazione dello schermo	X		X
Sostanze, miscele e parti in plastica pericolose	X	X	X
Rumore			X
Contenuto di materiali riciclati	X	X	X
Istruzioni per l'uso	X	X	X
Facilità di smontaggio	X	X	X
Riparabilità	X		X
Prolungamento della durata della vita			X
Imballaggio	X	X	X

La decisione della Commissione del 28 giugno 2011 stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai

detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari.

Il gruppo di prodotti "detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari" comprende: detergenti multiuso, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari.

a) Il sottogruppo dei detergenti multiuso comprende i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di pavimenti, pareti, soffitti, finestre ed altre superfici fisse, da dissolvere o diluire in acqua prima dell'impiego o pronti all'impiego. Per detergenti multiuso si intendono i prodotti destinati all'impiego in ambienti interni di edifici adibiti ad usi residenziali, commerciali ed industriali.

b) Il sottogruppo dei detergenti per finestre comprende i detergenti specifici destinati alla pulizia abituale di finestre, da utilizzare senza diluizione.

c) Il sottogruppo dei detergenti per servizi sanitari comprende i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni, docce e cucine. Pertanto, i detergenti per bagni e per cucine appartengono a questo sottogruppo.

Il gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale. I prodotti devono essere miscele di sostanze chimiche e non devono contenere microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un articolo di detergente multiuso, detergente per finestre o detergente per servizi sanitari deve rientrare nel gruppo di prodotti "detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari" sopraccitato e soddisfare i criteri ecologici nonché le relative prescrizioni in materia di valutazione e verifica enunciati nell'allegato della decisione.

I criteri stabiliti nell'allegato mirano, in particolare, a promuovere prodotti con un impatto ambientale ridotto, limitando la quantità di sostanze nocive, riducendo il volume di detergenti utilizzati e diminuendo l'entità dei rifiuti da imballaggio. Inoltre, tali criteri mirano a ridurre o prevenire i rischi per l'ambiente e per la salute umana connessi con l'uso di sostanze pericolose, ridurre il più possibile l'entità dei rifiuti da imballaggio e fornire informazioni che consentano al consumatore di utilizzare il prodotto nel modo più efficiente, riducendone al minimo l'impatto ambientale.

1. Tossicità per gli organismi acquatici
2. Biodegradabilità dei tensioattivi
3. Sostanze e miscele escluse o limitate
4. Fragranze
5. Composti organici volatili
6. Fosforo
7. Requisiti per l'imballaggio
8. Idoneità all'uso
9. Istruzioni per l'uso
10. Informazioni da riportare nel marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE)

11. Formazione professionale

In tutti i casi, le domande relative all'Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della varie nuove decisioni sono valutate in base ai criteri istituiti dalla precedente decisione.

Va ricordato che ISPRA fornisce, a richiesta, un "Manuale generale per il richiedente del marchio Ecolabel europeo e Moduli per la richiesta di assegnazione/estensione del marchio", scaricabile dal sito:

<http://www.isprambiente.it/certificazioni/site/IT/Ecolabel/Documentazione Generale>

e redige un Manuale specifico per i vari prodotti (anche se non sempre aggiornato all'ultima decisione) pure scaricabile dal sito internet di ISPRA.

Stoccaggio del mercurio metallico considerato come rifiuto

La materia è normata dal regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, in particolare l'articolo 16.

Il regolamento (CE) n. 1102/2008 stabilisce che, in deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento, essere stoccato temporaneamente per più di un anno o essere stoccato permanentemente in taluni tipi di discariche. Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto per un periodo massimo di un anno è soggetto all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

La direttiva 1999/31/CE e la decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE, si applicano agli impianti per lo stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1102/2008. Ne consegue, in particolare, che tutti gli impianti di stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno necessitano di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della direttiva 1999/31/CE e che tali impianti sono soggetti ai requisiti di controllo e sorveglianza di cui all'articolo 12 di tale direttiva, nonché, in caso di deposito sotterraneo, ai requisiti di valutazione della sicurezza a norma dell'allegato A della decisione 2003/33/CE.

Le disposizioni della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rile-

vanti connessi con determinate sostanze pericolose, si applicano inoltre agli impianti per lo stoccaggio in superficie temporaneo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1102/2008. Tali disposizioni non sono tuttavia pienamente applicabili alle caratteristiche specifiche del mercurio metallico ed è pertanto necessario introdurre requisiti supplementari.

Questi requisiti supplementari sono stati introdotti con la Direttiva 2011/97/UE del Consiglio del 5 dicembre 2011, che modifica appunto la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.

In particolare, ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti requisiti:

- il mercurio metallico è stoccato separatamente dagli altri rifiuti,
- i serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta opportunamente rivestiti, in modo da essere privi di crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato a contenere la quantità di mercurio stoccato,
- il sito di stoccaggio è provvisto di barriere artificiali o naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantità totale del mercurio stoccato,
- il suolo del sito di stoccaggio è rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio. È prevista un'apposita pendenza con pozzetto di raccolta,
- il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema antincendio,
- lo stoccaggio è organizzato in modo da garantire che tutti i serbatoi siano agevolmente localizzabili.

Inoltre, il mercurio metallico deve rispettare le seguenti specifiche:

- contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso,
- assenza di impurità suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri).

I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare. In particolare, i serbatoi rispettano le seguenti specifiche:

- materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di ASTM A36) o acciaio inossidabile (AISI 304, 316L),
- i serbatoi sono a tenuta stagna per gas e liquidi,
- le pareti esterne del serbatoio sono resistenti alle condizioni di stoccaggio,
- il prototipo del serbatoio supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

Note giurisprudenziali

Rifiuti non pericolosi e limiti stabiliti dal D.M. 05/02/1998

Una interessante sentenza del TAR Lombardia (TAR Lombardia (MI) Sez. IV n.2311 del 28 settembre 2011) fa il punto sul rapporto tra recupero dei rifiuti e procedure semplificate.

La fattispecie riguarda il ricorso presentato da una impresa che si occupa di costruzioni e asfalti, avverso il provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco prot. gen. 22987 del 15 giugno 2007 avente ad oggetto il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente avviati al riutilizzo con procedure semplificate, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, che regola appunto anche la gestione semplificata del recupero dei rifiuti. Difatti l'articolo 33 del decreto legislativo 5 luglio 1997 n. 22, ed oggi l'art. 216 del T.U. Ambientale prevede una procedura semplificata, mediante denuncia d'inizio d'attività, di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti. Il comma 1 dispone che l'attività possa essere intrapresa decorsi novanta giorni dalla comunicazione d'inizio di attività alla provincia territorialmente competente, il comma 3 prevede che entro quel termine la provincia verifichi d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'esercizio dell'attività, e il comma 4 prevede che, accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, la provincia disponga il divieto d'inizio o di prosecuzione dell'attività.

Oltre un anno dopo la presentazione della domanda, la Provincia ha emanato un provvedimento di diniego dell'autorizzazione; provvedimento contro il quale l'impresa ha presentato ricorso, ritenendolo illegittimo. Il ricorrente difatti, dopo i novanta giorni, avrebbe ottenuto l'autorizzazione semplificata all'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti per silenzio assenso, con la conseguenza che il provvedimento della Provincia di Lecco sarebbe tardivo.

Argomenta il TAR che la disposizione del terzo comma dell'art. 216 prevede espressamente che la Provincia verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, disponendo non solo il divieto di inizio ma anche quello di prosecuzione della medesima, si deve ritenere quindi che tale potere di controllo sia esercitabile anche in caso di accertamento successivo alla decorrenza dei termini di inizio attività, qualora si verificano irregolarità od il mancato rispetto della norma tecnica a presupposto della quale viene svolta l'attività, senza che sia necessaria la rimozione del provvedimento di assenso tacito.

Ne consegue che nessuna consumazione del potere di controllo provinciale si è verificata per il fatto che il diniego di autorizzazione è stato emanato oltre un anno dopo la presentazione della domanda.

Altro motivo del ricorso imprenditoriale è che vi sarebbe

stata violazione dell'art. 33 c. 1 del D. Lgs. 22/1997 e dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 ed eccesso di potere in quanto la procedura semplificata permetterebbe di svolgere l'attività di recupero dei rifiuti in via accessoria e strumentale senza i requisiti richiesti in via ordinaria. Anche questo motivo è stato ritenuto infondato dal TAR. Difatti, sebbene tra gli scopi del T.U. ambientale vi sia anche quello di favorire il recupero dei rifiuti rispetto alle tradizionali attività di smaltimento, la legge non ha voluto, con gli artt. 214 ss. del D. Lgs. 152/2006, ritenere che il recupero sia attività irrilevante dal punto di vista ambientale, quanto piuttosto sottoporla ad un regime amministrativo ambientale semplificato e di favore, a condizione però che siano rigidamente osservati i limiti stabiliti dal D.M. 05/02/1998 per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi. Solo il rispetto di fatto di queste condizioni legittima la piena efficacia della dichiarazione di inizio della attività e la conseguente iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali.

Emissioni in atmosfera e art. 674 C. P.

L'art. 674 del codice penale tratta del getto pericoloso di cose nei seguenti termini:

"Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 Euro".

Il problema che più volte si presenta è se la fattispecie sia configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata o da una attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano.

Ultimamente si è pronunciata sul punto la Suprema Corte, con Sentenza n. 37495 del 17 ottobre 2011, giudicando sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì avverso la ordinanza datata 13.12.2010 del Tribunale per il riesame della stessa sede.

La materia del contendere riguardava le emissioni di due inceneritori, l'uno di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, l'altro di rifiuti speciali sanitari, ai quali era contestata (tra l'altro) la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. [immissione nell'atmosfera di polveri e sostanze pericolose per la salute pubblica fuori dei casi consentiti dalla legge]; non accogliendo la richiesta del P.M., il G.I.P. non aveva ritenuto di sottoporli a sequestro preventivo sulla base degli elaborati peritali acquisiti in sede di incidente probatorio, della relazione dei consulenti tecni-

co dello stesso P.M. e dell'esito delle indagini effettuate dal sezione di polizia giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato. Difatti il G.I.P., dopo avere osservato che la normativa da applicarsi alle fattispecie aveva generato pareri tecnici contrastanti, non approfondiva la questione della sussistenza o meno del "fumus" dei reati ipotizzati, perché riteneva pregiudiziale la mancanza di esigenze cautelari, considerando carente la dimostrazione sia di effetti nocivi sull'ambiente ricollegabili all'attività degli impianti (non sono contestati e non risultano accertati superamenti di limiti tabellari quanto alle immissioni nell'atmosfera) sia dell'assenza dei titoli autorizzatori viziati da nullità assoluta.

Il P.M. proponeva appello ed il Tribunale di Forlì - con ordinanza del 13.12.2010 - respingeva il gravame.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso (articolato in due distinti atti di impugnazione) lo stesso Procuratore della Repubblica, il quale ha eccepito che:

- il reato di cui all'art. 674 cod. pen. è integrabile indipendentemente dall'esistenza di un'autorizzazione e dal superamento dei valori-limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un'attività d'industria autorizzata può provocare molestie alle persone.

Per i contestati riversamenti di polveri in atmosfera, riconducibili alla prima delle due ipotesi previste dallo stesso art. 674, non sarebbe applicabile l'inciso secondo il quale la contravvenzione codicistica può configurarsi soltanto "nei casi non consentiti dalla legge", in quanto tale inciso riguarderebbe soltanto la seconda ipotesi avente ad oggetto materiale "gas, vapori o fumi".

Affinché, inoltre, le emissioni di cui alla seconda ipotesi rientrino nei "casi consentiti dalla legge", è necessario che le medesime siano autorizzate, si svolgano nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti tabellari e, comunque, rientrino nei limiti di una "normale tollerabilità" nel senso richiesto dalle norme del codice civile (art. 844). Allorquando esse, invece, risultino essere il prodotto di un'attività non autorizzata, non è necessario, per la perfezione del reato, il superamento dei limiti di legge, essendo sufficiente l'astratta potenzialità dei fumi a recare nocumento. Secondo il Procuratore della Repubblica nel concetto di "molestia" di cui all'art. 674 cod. pen. deve farsi rientrare anche "il semplice allarme" circa eventuali danni alla salute a seguito della esposizione ad emissioni inquinanti, sicché non è necessario provare la nocività della sostanza immessa nell'ambiente (poiché ciò che rileva è "l'attitudine dell'elemento immesso e non il pericolo che origina dall'emissione"), essendo sufficiente invece dimostrare "che non è impossibile che l'esposizione ambientale a inquinanti emessi dagli inceneritori produca un'offesa o, quantomeno, una mera molestia alle persone, anche nei termini di semplice allarme o disagio psicologico".

Osserva la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso del Procuratore della Repubblica, che il precedente orienta-

mento giurisprudenziale, in effetti, ha ritenuto che non potrebbe considerarsi lecito l'esercizio di una attività che, anche se rispettosa dei limiti tabellari, implichi comunque la sopportazione di inconvenienti eccedenti la normale tollerabilità, in quanto l'agente deve ritenersi in ogni caso obbligato a ricorrere alla migliore tecnologia disponibile per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti, al fine della tutela della salute umana e dell'ambiente [cfr. Cass.: sez. I, 7 novembre 1995, Guamero; sez. I, 11 aprile 1997, Sartor; sez. III, 25 giugno 1999, Zompa; sez. 111, 28 settembre 2005, Riva; sez. III, 21.6.2007, n. 35489, Toma].

Secondo tale orientamento, l'inciso "nei casi non consentiti dalla legge", contenuto nella formulazione dell'art. 674 cod. pen., dovrebbe intendersi riferito non solo alla specifica normativa di settore, ma alla legge in generale e quindi pure alle prescrizioni dell'art. 844 (lei codice civile). Tale orientamento è stato ribadito anche da alcune decisioni più recenti [cfr. Cass.: sez. I, 27.3.2008, n. 16693, Polizzi; Sez. III, 12.2.2009, n. 15734, Schembri ed altro], che però non hanno apportato particolari argomentazioni per confutare la diversa interpretazione che si è frattanto affermata con caratteristiche di prevalenza e che il Collegio condivide e ribadisce.

Secondo questa più recente interpretazione, che viene ora precisata e ribadita, l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione della necessità, ai fini della configurazione del reato, che, qualora si tratti di attività considerata dal legislatore socialmente utile e che per tale motivo sia prevista e disciplinata, l'emissione avvenga in violazione delle norme o prescrizioni di settore che regolano la specifica attività. Deve ritenersi, infatti, che la legge contenga una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni che non superino la soglia fissata dalle norme speciali in materia.

Nella sentenza qui commentata la Suprema corte stabilisce altresì l'ulteriore principio di diritto secondo il quale la fattispecie contravvenzionale descritta dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed autonome ipotesi di reato ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una species del più ampio genus costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare persone. Le emissioni di cui alla seconda ipotesi (riferita a gas, vapori o fumo) rientrano già nell'ampio significato dell'espressione "gettare cose", di cui in realtà costituiscono una specie, e sono state espressamente previste dalla norma unicamente per specificare che quando si tratta di attività disciplinata per legge - e per tale motivo ritenuta dal legislatore di un qualche interesse pubblico e generale - la loro rilevanza penale nasce soltanto con il superamento dei limiti e delle prescrizioni di settore.

È vero (secondo quanto prospettato dal P.M. ricorrente) che trattasi di tipico reato di pericolo, per cui non è neces-

sario che sia determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine delle emissioni ad offenderle o molestarle: concetto quest'ultimo inteso in senso ampio dalla giurisprudenza sino a farvi rientrare situazioni di fastidio, disagio, disturbo e turbamento della tranquillità. L'allarme, però, non può derivare da opinioni preconcepite e da disinformazione mediatici. La Suprema Corte osserva che vi è una diffusa tendenza delle popolazioni residenti a manifestare un atteggiamento ostile generalizzato a fronte dell'insediamento (ma anche del mero progetto di realizzazione) di un impianto di trattamento o di incenerimento di rifiuti nelle zone da esse abitate o in zone ad esse vicine: se ad una preoccupazione siffatta, sovente ingenerata da meri ed ingiustificati pregiudizi, dovessero riconoscersi indiscriminatamente caratteristiche di "molestia" per procurato allarme per danni alla salute ed alla qualità della vita, resterebbe sostanzialmente preclusa la possibilità di insediare e fare funzionare inceneritori di rifiuti in buona parte del territorio nazionale.

La Corte conclude che "Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di anti-giuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato."

Ricordiamoci del "chiunque".....

Due recenti sentenze della Suprema Corte hanno preso in esame il caso di operazioni svolte sui rifiuti al di fuori di specifiche attività imprenditoriali.

Senza caratteristiche di imprenditorialità, il soggetto imputato nel primo processo si occupava di recuperare il contenuto di batterie al piombo automobilistiche, che poi abbandonava sul terreno intorno alla sua abitazione. Il Tribunale, con sentenza del novembre del 2007, lo aveva condannato quale colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 1 della L. n. 22/1997, per aver effettuato una attività di gestione di rifiuti pericolosi, in assenza della prescritta autorizzazione. La condanna era stata confermata dalla competente Corte d'Appello.

L'imputato ricorreva per Cassazione, sostenendo tra l'altro che il fatto poteva essere inquadrato nell'ipotesi di abbandono occasionale di rifiuti ai sensi dell'articolo 50 della stessa legge, ipotesi che avrebbe consentito di dichiarare la prescrizione del reato. Difatti l'Amministrazione comunale, che aveva constatato il fatto, aveva ravvisato appunto l'ipotesi dell'abbandono e ingiunto all'imputato di rimuovere i rifiuti di cui alla contestazione. Secondo la difesa, l'attività di gestione dei

rifiuti richiede una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose dirette al funzionamento della medesima, organizzazione che secondo la difesa era insussistente.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 45959/11 del 27/10/2011) ha giudicato che correttamente la sentenza impugnata ha osservato che la gestione dei rifiuti ha natura permanente quando corrisponde ad una condotta che si protrae nel tempo con una pluralità di fatti commissivi.

L'attività svolta dall'imputato rientra univocamente nell'ipotesi tipica della gestione di rifiuti pericolosi (recupero e successivo smaltimento mediante abbandono), mentre a nulla rileva la assenza di caratteristiche imprenditoriali dell'attività, trattandosi di reato che può essere commesso da "chiunque".

Pertanto, il ricorso è stato respinto.

Parimenti si è espressa la seconda sezione civile della Cassazione giudicando sul ricorso di una società cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., che proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Gorizia, in data 22.3.2005, con cui veniva ingiunto a P.F., quale direttore dell'esercizio commerciale e trasgressore principale ed a R.S., legale rappresentante di detta cooperativa, obbligato in solido, il pagamento della somma di € 511,00 per violazione dell'art. 6 co. 3 lett. a) del D.Lgs. 95/1992, per non aver messo a disposizione della propria clientela ed esercitato un idoneo impianto per il ritiro e lo stoccaggio di olio usato. La società cooperativa esercitava l'attività di rivendita al dettaglio di oli fluidi lubrificanti per motori; il Tribunale di Gorizia aveva confermato l'ordinanza amministrativa.

Nel ricorso, la ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione dell'art. 6, co. 3, lettere a), b) c), del D.Lgs. n. 95/1992 e dell'art. 2, co. 4 del D.M. n. 392/96, in relazione all'art. 111 Cost. ed all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gli obblighi previsti sub a) e b) dell'art. 6 cit. si riferirebbero esclusivamente agli esercenti che effettuano la sostituzione degli oli usati, mentre solo il disposto sub c) riguarderebbe gli adempimenti a carico dei rivenditori di oli lubrificanti che non provvedono alla loro sostituzione e consistenti nel consentire che il Consorzio Obbligatorio Oli Usati (C.O.O.U.) installi, a titolo gratuito, presso i locali in cui è svolta l'attività gli impianti di stoccaggio a disposizione del pubblico".

Tale interpretazione, secondo la ricorrente, troverebbe conferma nell'art. 2, co. 4 del D.M. n. 392/1996 che prevedeva, per i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, la esposizione di una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio", termine quest'ultimo significativo di una raccolta di oli esausti di dimensioni superiori a quelli di un semplice "impianto

di stoccaggio".

Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte afferma che "Il Tribunale ha correttamente interpretato il disposto dell'art. 3 del d. lgs. 95/92, evidenziando che il disposto della lettera c) del decreto stesso non è derogatorio rispetto a quello della lettera a), laddove è previsto, per "chiunque" eserciti l'attività di rivendita al dettaglio di oli o fluidi lubrificanti dei motori, l'adempimento a tutti gli obblighi contenuti nei paragrafi a), b), c) del co. 3°, consistenti: a) nel mettere a disposizione della propria clientela ed esercitare un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato; b) ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti; c) consentire, ove non vi provveda direttamente, nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito, che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione di pubblico. Il termine "consentire", contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non esclude l'obbligo del rivenditore di oli usati di installare un impianto per il loro stoccaggio, nel caso in cui il consorzio non vi provveda, sia perché la lettera a) dell'art. 6 cit., estende detto obbligo a "chiunque", senza distinguere fra i rivenditori che provvedono direttamente al cambio dell'olio e quelli che non vi provvedono e sia perché il co. 4 dell'art. 2 del D.M. 392/96, nel prevedere per i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, l'esposizione di una targa ben visibile, "che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio", non può che riferirsi ad un impianto ubicato presso i locali in cui si svolge l'attività di rivendita e cioè "presso i detentori di cui all'art. 6 del d.lgs. 95/92", come precisato nell'art. 1 del citato art. 2 del D.M. 392/96, facendovi, quindi, rientrare anche i detentori che non effettuano il cambio dell'olio.

Va aggiunto che l'art. 3 comma 11 del d.lgs. 11.2.98, n. 32, chiarisce che "i soggetti di cui all'art. 2, co. 4, del decreto 16.5.1996, n. 392 (ovvero i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio) "sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa".

Macchina obsoleta e infortunio sul lavoro: rilevanza del comportamento imprudente del lavoratore.

Con sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 18 maggio 2011, n. 19555 è stata ribadita la responsabilità di un componente del Consiglio di amministrazione di una s.r.l. nonchè responsabile della gestione aziendale, per un infortunio occorso ad un dipendente.

Il dipendente aveva riportato gravi lesioni personali alle dita della mano sinistra, guarite in termine superiore a 40 giorni, che si era procurato per aver inavvertitamente appoggiato la mano sulla lama della macchina rettificatrice, il cui funzionamento non aveva provveduto ad arrestare allorchè aveva allungato la stessa mano nel tentativo di fermare la caduta a terra di uno dei pezzi che aveva alli-

neato sulla macchina. Oltre alla colpa generica dell'imputato, il Tribunale aveva ravvisato una colpa specifica, avendo questi omesso di adeguare la macchina alle prescrizioni antinfortunistiche sopravvenute nel tempo, con idonee protezioni e con i presidi tecnici (essendo la macchina dotata unicamente di una cuffia) a tutela della sicurezza e della incolumità dei lavoratori dipendenti ed avendo altresì omesso di richiedere agli stessi l'osservanza delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza; ciò quindi in violazione dell'articolo 2087 cod. civ. e del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, commi 1 e articolo 72. La sentenza del giudice di prima istanza era stata confermata dalla competente Corte d'Appello; contro di essa ricorreva l'imputato, argomentando, tra l'altro, che sia stata ritenuta sussistente l'aggravante della violazione della normativa antinfortunistica, con conseguente procedibilità d'ufficio dell'azione penale nei confronti dell'imputato, giacchè, come riferito dal tecnico dell'A.S.L., la verifica dell'infortunio doveva farsi risalire a colpa del lavoratore che, ove avesse prestato un minimo di attenzione all'operazione che stava compiendo, avrebbe potuto evitare l'infortunio, essendogli ben noto, alla luce dell'esperienza di lavoro ultraventennale, che l'operazione rientrava tra quelle a "protezione sospesa".

La Suprema Corte ha giudicato che il ricorso fosse inammissibile, per manifesta infondatezza.

Difatti la sentenza impugnata aveva accertato che l'infortunio si era verificato perchè la macchina rettificatrice - già obsoleta all'epoca del fatto - non era stata adeguata, per omissione dell'imputato, agli specifici congegni di sicurezza, individuati dal progredire della tecnica (ovvero gli "scudi di sicurezza" come precisato dal tecnico dell'A.S.L.) tali da bloccarne il funzionamento in difetto di espresso consenso all'apertura, elettricamente azionabile dall'operatore. Per questo "Il fatto che alla produzione dell'evento avesse concorso la parte offesa, con condotta imprudente, per aver fatto verosimilmente eccessivo affidamento sulla pregressa esperienza e sulla reiterazione delle stesse operazioni, ovviamente non solo non vale ad escludere la responsabilità dell'imputato, in veste di datore di lavoro, ma tantomeno potrebbe condurre ad "escludere" la sussistenza dell'aggravante - contestata - del fatto commesso con violazione della disciplina antinfortunistica ed in particolare del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 35, comma 1, come legittimamente ritenuto dalla Corte distrettuale.

Aggiungiamo che è ormai consolidato l'orientamento secondo il quale il comportamento imprudente del lavoratore interrompe il nesso di causalità soltanto se del tutto anomalo o imprevedibile, in quanto assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite.

Lo stato di reperibilità non è equiparabile all'orario di lavoro

Il fatto che è stato portato all'esame della Cassazione (e

che è stato giudicato con ordinanza 7 novembre 2011, n. 23063) riguardava il licenziamento di un lavoratore che, inserito nel turno di reperibilità, comunicava alla datrice di lavoro di non potersi recare al lavoro perché gli era stata ritirata - la sera prima - la patente di guida a causa di "stato di ebbrezza"; era accaduto che la sera egli si era recato a cena con la moglie in un ristorante cittadino ed, all'uscita, era stato fermato da una pattuglia di CC, sottoposto ai controlli di rito che rilevavano un tasso alcolimetrico eccedente i limiti con conseguente immediato ritiro della patente di guida.

Ciò aveva fatto venir meno, secondo la datrice di lavoro, l'elemento fiduciario posto a base del rapporto di lavoro. Contro il licenziamento il lavoratore ricorreva in Tribunale, che ne ordinava il reintegro; la Corte d'appello, in sede di ricorso della datrice di lavoro, ha condiviso il giudizio del Tribunale ritenendo che l'essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all'essere in servizio effettivo e nell'espletamento delle mansioni lavorative, che nella notte in questione non vi sono state chiamate che interessassero il turno di reperibilità, che lo stato di ebbrezza non può avere automaticamente riflesso sul vincolo fiduciario senza la valutazione delle circostanze e modalità concrete del fatto e del suo contesto, che anche per l'assenza di precedenti disciplinari del lavoratore la sanzione espulsiva doveva considerarsi eccessiva e non proporzionata alla gravità del fatto. Va precisato che l'azienda si occupava di pronto intervento sugli ascensori guasti.

Nel ricorso per Cassazione la datrice di lavoro contesta principalmente la valutazione operata dai giudici di meri-

to in ordine alla gravità del fatto addebitato.

La Suprema Corte ritiene logica e ben argomentata la sentenza d'appello, nella quale si era considerato il fatto che l'azienda si occupava della riparazione e manutenzione degli ascensori e quindi la squadra costituente il turno "di reperibilità" era formata da operai che, al di fuori ed oltre al loro normale orario di lavoro, potevano se del caso essere chiamati per interventi di emergenza (guasti ecc.). Era, pertanto, evidente che l'essere inserito nel turno di reperibilità non poteva essere tout-court equiparato ad essere in servizio o a svolgere attività lavorativa.

Inoltre, il contratto collettivo nazionale applicato al rapporto in questione prevedeva, tra i comportamenti per i quali viene irrogata una sanzione conservativa (che, a seconda della gravità del fatto, può andare dalla ammonizione scritta alla sospensione), tra gli altri, il fatto di chi "...venga trovato in stato di manifesta ubriachezza durante l'orario di lavoro" (art.9 lettera f).

Il lavoratore non era stato trovato in stato di manifesta ubriachezza", ben diverso essendo il rilevare uno "stato di ebbrezza" sufficiente ai sensi del codice della strada per il ritiro della patente di guida; inoltre, in quella occasione, il lavoratore non era "durante l'orario di lavoro", non potendosi ad esso equiparare lo status di "reperibilità".

Dunque, in base al contratto collettivo nazionale, era prevista, per un comportamento sicuramente più grave di quello addebitabile al lavoratore, una sanzione meno afflittiva di quella irrogata nella fattispecie. Pertanto, era evidente la sproporzione della sanzione irrogata all'appellato in relazione al grado di lesione delle norme contrattuali da esso posto in essere.

SICUREZZA IGIENE INDUSTRIALE AMBIENTE.

IRSI
DA PIÙ DI TRENT'ANNI
AL FIANCO DELLA VOSTRA AZIENDA.

IRSI, Istituto Ricerche Sicurezza Industriale, opera dal 1974 nel campo della sicurezza

sui luoghi di lavoro, dell'igiene industriale e dell'impatto ambientale.

Grazie a tecnici specializzati, è in grado di studiare, accertare e risolvere i problemi specifici, fornendo aggiornate valutazioni rispetto alla normativa di riferimento.

La pluriennale attività e l'esperienza acquisita consentono a IRSI di operare in tutti i maggiori settori merceologici ed industriali, anche in collaborazione con Istituti Universitari, affrontando, con criteri mirati, gli svariati problemi ambientali e di igiene del lavoro, molte volte peculiari delle singole realtà.



20122 Milano - Corso di P.ta Vittoria 8

Tel: 02.5516108 / Fax: 02.54059931 / www.irsi.it / irsi@irsi.it



ASSISTENZA ALLE AZIENDE NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E NELL'ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



IGIENE INDUSTRIALE



AMBIENTE - ECOLOGIA



SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO



RISCHI RILEVANTI



CORSI DI FORMAZIONE



MEDICINA DEL LAVORO